

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA FISCALE

Il disegno di legge contenente **delega al Governo per la riforma fiscale** è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2023 e si compone, dopo l'approvazione alla Camera del 12 luglio e quella al Senato del 2 agosto di 23 articoli, distribuiti in cinque titoli.

Il **Titolo I** contiene i **principi generali**, i tempi di esercizio della delega, i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello. Il **Titolo II**, sui tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in tre capi. Il Capo I riguarda le **imposte sui redditi**, l'iva e l'Irap. Il Capo II tutte le altre **imposte indirette**. Il Capo III la **disciplina dei giochi**. Il **Titolo III** attiene alla disciplina delle procedure di **definizione dell'imponibile, accertamento, riscossione e contenzioso** e le **sanzioni**. Il **Titolo IV** contiene i principi e i criteri direttivi relativi al **riordino della normativa tributaria** e alla **codificazione**. Il **Titolo V** contiene le **disposizioni finanziarie**.

Dopo l'esame al Senato, la valutazione complessiva su questo provvedimento non può certo cambiare: si tratta di un disegno di legge che interviene su un **sistema fiscale** che è già **iniquo**, a causa della progressiva fuoriuscita di alcune categorie di reddito dall'Irpef e dalle addizionali comunali e regionali all'Irpef – cosa che sottrae risorse necessarie al finanziamento dei servizi pubblici locali e premia la rendita – e **indebolito** da un'evasione fiscale che, pur diminuita negli ultimi anni, rimane enorme. Un sistema fiscale, peraltro, caratterizzato da un elevato grado di **complessità degli adempimenti** e da una **scarsa capacità di riscossione**.

Come ha sottolineato nel suo intervento in Aula la [deputata del PD-IDP Cecilia Guerra](#), “invece di affrontare alla radice i problemi di questo sistema”, questa pseudo-riforma del Governo contiene “da un lato **interventi di piccolo cabotaggio e manutenzione** che potrebbero essere introdotti per via ordinaria, senza ricorrere a una delega di sistema, e dall'altro un insieme di interventi in grado di **peggiore significativamente**, sotto il profilo dell'equità, ma anche dell'efficienza e della stessa razionalità, **l'attuale, già così compromesso, sistema di regole**”.

Di qui il nostro giudizio **decisamente negativo**, perché pur intervenendo su quasi tutti i settori si **rinuncia in partenza a qualunque idea di riordino del sistema**, mantenendo tutti i regimi cedolari vigenti e introducendone di nuovi, come la cedolare secca sugli affitti commerciali.

In particolare, per quanto riguarda la principale imposta, l'Irpef, la **riduzione degli scaglioni** e delle **aliquote** – con l'esplicito **obiettivo finale di una “flat tax”** per tutti i contribuenti – **ridimensionerà drasticamente la progressività del sistema e favorirà i redditi più**

elevati, sottraendo risorse essenziali per il finanziamento della sanità, della scuola, di tutte le principali politiche pubbliche.

A questo si aggiunga che la sostituzione dell'Irap con una **sovrimposta Ires penalizza le imprese manifatturiere**, asse portante dell'economia italiana, e mette **a rischio** il finanziamento della **spesa sanitaria regionale**.

E ancora il fatto che **manca** qualsiasi riferimento alla riforma del **catasto**, recentemente sollecitata anche dalla Commissione europea per eliminare l'attuale penalizzazione per i proprietari di immobili di minor pregio rispetto a quelli di maggior valore e per garantire più equità nel prelievo a parità di gettito e il federalismo fiscale, particolarmente importante alla luce della progressiva riduzione dei margini di autonomia impositiva degli enti territoriali.

Per quanto riguarda poi il **contrasto all'evasione**, che è pressoché **inesistente**, si introduce un **concordato preventivo biennale** per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione, con il concreto **rischio** di legalizzare la **sotto dichiarazione di ricavi e compensi**, "istituti speciali di definizione" che possono nascondere condoni permanenti, sconti penali a chi aderisce ai vari condoni e rateizzazioni talmente lunghe da rendere conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte.

Quello che si delinea e viene reso istituzionale è quindi un vero e proprio **sistema corporativo**, con **imposte diverse per ogni categoria di contribuente** e **senza alcuna seria misura di contrasto all'evasione fiscale** diffusa e al mercato nero. Non c'è **nessuna seria ipotesi di copertura degli sgravi promessi** e **la base imponibile Irpef si riduce ulteriormente**, restando sulle spalle dei soli lavoratori dipendenti e pensionati. In modo ancora più evidente **diminuisce la progressività fiscale** e **l'equità tra stesse categorie di reddito**.

Come se tutto questo non bastasse, la **lettura del Senato** ha portato all'accoglimento di una serie di emendamenti che indeboliscono ulteriormente la lotta all'evasione fiscale e favoriscono i contribuenti infedeli, mentre molto grave è stata la bocciatura da parte del Governo e della maggioranza di un emendamento presentato dal Pd per attivare un fondo perequativo per la copertura integrale dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) evitando inasprimenti della pressione fiscale a livello locale. La chiusura nei confronti dell'opposizione è arrivata al punto di stoppare una proposta di assoluto buon senso come la proroga degli adempimenti fiscali dal 31 luglio al 21 agosto, richiesta a gran voce dai tributaristi e dalla stessa maggioranza in commissione. È poi indicativo che il Governo abbia detto no anche a tutti gli emendamenti a sostegno dei più poveri. Non si è potuto discutere, ad esempio, di Mezzogiorno o di un Fondo di perequazione per evitare di aumentare le differenze non solo tra Nord e Sud, ma anche tra aree montane e periferiche e resto del territorio. Bocciato anche l'emendamento in cui si chiedeva di non aumentare la pressione fiscale attraverso tributi regionali per coprire trasporto pubblico locale, sanità, istruzione e assistenza sociale.

Insomma, il **Governo** si conferma totalmente **incapace di uscire** dalla **logica** della ricerca del **consenso immediato** e di indicare al Paese una precisa direzione di marcia.

Detto tutto ciò, ecco, in sintesi, le **principali misure** nel provvedimento.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Delega al Governo per la riforma fiscale” – approvato dalla Camera e modificato dal Senato – (1038-B) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla VI Commissione Finanze.

DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEL SISTEMA FISCALE E TEMPI DI ATTUAZIONE (ART. 1)

Si delega il **Governo** ad adottare, **entro 24 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, **uno o più decreti legislativi** recanti la **revisione del sistema tributario**, indicando i principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi la stessa, disciplinando le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo e le modalità di coinvolgimento delle autonomie regionali e locali e il meccanismo di slittamento del termine di delega, stabilendo le modalità di coordinamento con la normativa vigente e di individuazione delle norme da abrogare e fissando i termini per l’adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi.

PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO TRIBUTARIO NAZIONALE (ART. 2)

Sono individuati i **principi generali**, riferiti nella rubrica della **disposizione all’ordinamento tributario nazionale**, cui il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega: stimolo della crescita economica e alla natalità attraverso l’aumento dell’efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale; prevenzione, contrasto e riduzione dell’evasione e dell’elusione fiscale; razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario e revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento per i contribuenti attribuendo al Governo la possibilità di predisporre tavoli tecnici con le associazioni di categoria e dei professionisti per la predisposizione dei decreti legislativi. Si prevedono inoltre e un trattamento particolare per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità e la piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge sul federalismo fiscale.

Nel corso dell’**esame alla Camera** è stato inserito un riferimento al rispetto dei principi di progressività e di equità del sistema tributario e sono state indicate alcune categorie di soggetti a beneficio dei quali devono prioritariamente essere indirizzate le misure dirette all’aumento dell’efficienza della struttura dei tributi e alla riduzione del carico fiscale. È stato introdotto anche un esplicito riferimento al contrasto dell’evasione fiscale. È stato infine introdotto un nuovo principio di delega che prevede che possano essere destinati alla compensazione della riduzione della pressione fiscale le risorse, accertate come permanenti derivanti dal miglioramento dell’adempimento spontaneo degli obblighi tributari ed è stato integrato il novero dei soggetti cui il Governo può chiamare ai fini della costituzione dei tavoli tecnici relativi alla formulazione dei decreti delegati.

A seguito dell’esame del Senato è stata attribuita al Governo, nella predisposizione dei decreti delegati, il compito di assicurare la piena applicazione dei principi di autonomia

finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge sul federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42) e al decreto legislativo n. 68 del 2011, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni.

PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO TRIBUTARIO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE (ART. 3)

Rispetto ai i principi e criteri direttivi di delega per la riforma del sistema fiscale, con riferimento agli **aspetti internazionali** e **sovranzionali** del **sistema tributario**, nell'esercizio della delega il Governo è tenuto: ad adeguare i principi dell'ordinamento tributario nazionale ai livelli di **protezione dei diritti** stabiliti dal **diritto dell'Unione europea**; ad assicurare la **coerenza** dell'ordinamento interno con le **raccomandazioni Ocse** nell'ambito del **progetto Beps** (*Base erosion and profit shifting*) contro l'erosione della base imponibile; a garantire la **revisione** della **disciplina** della **residenza fiscale** delle **persone fisiche**, delle **società** e degli **enti diversi dalle società** come **criterio di collegamento personale all'imposizione**; a promuovere l'introduzione di misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una **maggiore competitività sul piano internazionale**, anche tramite la **concessione di incentivi all'investimento** o al **trasferimento di capitali in Italia** per la promozione di attività economiche sul territorio italiano.

Con le **modifiche apportate dalla Camera** è stato precisato che, con riferimento alla **residenza fiscale**, deve essere valutata la possibilità di adeguarne la disciplina all'esecuzione della **prestazione lavorativa in modalità agile**. Sempre per effetto delle modifiche alla Camera è stato previsto di recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto la definizione di un **livello di imposizione fiscale minimo globale** per i **gruppi multinazionali di imprese** e i **gruppi nazionali su larga scala nell'Unione**. Si prevede poi di semplificare e razionalizzare il regime delle società estere controllate (*controlled foreign companies*), rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia.

REVISIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (ART. 4)

Si stabilisce che il Governo, nell'esercizio della delega per la revisione del sistema fiscale, osservi una serie di principi e criteri direttivi per la revisione dello **Statuto dei diritti del contribuente**, con particolare riferimento alla disciplina del diritto di interpello. È inoltre creata la nuova figura del **Garante nazionale del contribuente**.

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA REVISIONE DEL SISTEMA DI IMPOSIZIONE SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE (ART. 5)

Si introducono i **principi** e i **criteri direttivi** per la **revisione** dell'Imposta sulle persone fisiche-Irpef. Con riguardo agli aspetti generali, si dispone **la revisione e la graduale riduzione dell'Irpef**, nella prospettiva di transizione del sistema verso l'**aliquota impositiva unica**. Nel riordino delle agevolazioni si deve tenere conto delle relative finalità, con particolare riguardo ad alcuni elementi (tra cui la composizione del nucleo familiare, la tutela del bene casa e della salute, dell'istruzione).

Si prevede il graduale **perseguimento della equità orizzontale** attraverso, tra l'altro: l'applicazione della stessa area di esenzione fiscale e dello **stesso carico impositivo Irpef indipendentemente dalla natura del reddito prodotto**; la possibilità del contribuente di **dedurre i contributi previdenziali obbligatori**; l'inclusione nel **reddito complessivo rilevante ai fini delle agevolazioni** anche dei redditi assoggettati ad imposte sostitutive e a ritenute alla fonte.

Per effetto delle **modifiche apportate dalla Camera** sono stati introdotti principi volti a **favorire i nuclei familiari comprendenti persone con disabilità e l'occupazione giovanile**, oltre che in tema di **spopolamento delle aree periferiche del Paese**. Per quanto riguarda la tutela del bene costituito dalla **casa**, in proprietà o in locazione, sono stati introdotti ulteriori principi specifici per il miglioramento di **efficienza energetica e sicurezza del patrimonio abitativo** anche con riferimento ai beni culturali. È stato poi chiarito che i **redditi di natura finanziaria**, nell'impianto di delega, devono essere **inclusi nel reddito complessivo**.

Con riferimento ai **redditi agrari**, i principi introdotti sono essenzialmente diretti a favorire ed **agevolare l'aggiornamento delle classi e qualità di coltura** e a **tutelare alcuni percettori di reddito agrario di modesto importo**.

Per quanto concerne i **redditi dei fabbricati**, si indica la possibilità di **estendere il regime della cedolare secca** agli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo qualora il conduttore sia un esercente attività di impresa ovvero di un'arte o una professione.

Per quanto riguarda i **redditi di natura finanziaria**, i principi e criteri direttivi specifici contemplano, tra l'altro: **l'armonizzazione della relativa disciplina**, prevedendo un'unica categoria reddituale; la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del **principio di cassa** e una più ampia possibilità di compensazione tra componenti positivi e negativi nel rispetto – come chiarito durante l'**esame alla Camera** – dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione ed erosione dell'imposta.

Sono inoltre previsti diversi regimi di **imposizione sostitutiva** per i **redditi di natura finanziaria**, anche con riferimento agli enti di previdenza privati, e la definizione di modalità semplificate di riscossione e comunicazione all'Agenzia delle entrate; la revisione del sistema di **tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari** secondo il principio di cassa.

Con riferimento ai **redditi da lavoro dipendente e assimilati**, i principi e criteri direttivi prevedono revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dall'imponibile salvaguardando **specifiche finalità** e introducendo una **specificata ipotesi di flat tax incrementale** prevista, a seguito delle modifiche introdotte alla Camera, a determinate condizioni per le retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario e alla tredicesima mensilità nonché sui premi di produttività.

Per quanto riguarda il **lavoro autonomo** si prevede in particolare: la realizzazione di una **migliore distribuzione del carico fiscale** nel tempo, il **concorso alla formazione del reddito** di tutte le **somme e i valori in genere**, a qualunque titolo conseguiti; l'allineamento del trattamento fiscale degli immobili strumentali, nonché di quelli a uso promiscuo; la **riduzione delle ritenute** operate sui **compensi**, nel caso in cui ci si avvalga di dipendenti e collaboratori; la **neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali**.

Per quanto riguarda i **redditi d'impresa**, si prevede un **regime opzionale di tassazione** per le **imprese in contabilità ordinaria** e l'assoggettamento ad **aliquota proporzionale allineata a quella ordinaria dell'Ires**.

Sono infine contemplati specifici **interventi sui cosiddetti redditi diversi**, al fine di chiarire questioni attinenti alle plusvalenze realizzate a seguito di **cessione**, a titolo oneroso, di **terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria**; per prevedere in via **strutturale** l'imposta **sostitutiva sulla rivalutazione** delle partecipazioni e dei terreni; per introdurre una puntuale disciplina fiscale **delle plusvalenze conseguite dai collezionisti, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa**.

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA REVISIONE DEL SISTEMA DI IMPOSIZIONE SUI REDDITI DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI (ART. 6)

Si introducono i principi e i criteri direttivi per la **revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti**.

In sintesi, per effetto delle **modifiche apportate alla Camera**, si dispone la **riduzione della stessa aliquota** per le **imprese** che, entro i **due periodi d'imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito**, impieghino risorse in **investimenti** o anche in **nuove assunzioni** ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili. Tale riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa.

Sempre durante l'**esame alla Camera** è stato previsto che, in alternativa a queste disposizioni, per le **imprese** che **non beneficiano della riduzione dell'imposta sui redditi**, il Governo nell'esercizio della delega sia tenuto a prevedere la possibilità di fruire di eventuali **incentivi fiscali** riguardanti gli **investimenti qualificati**, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonché di misure finalizzate all'effettuazione di **nuove assunzioni**, anche attraverso la possibile **maggiorazione della deducibilità dei costi** relativi alle assunzioni stesse.

Si prevede inoltre: la **razionalizzazione** e la **semplificazione** dei regimi di **riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili**; la revisione della disciplina di **deducibilità degli interessi passivi**, anche attraverso l'introduzione di apposite franchigie; il **riordino** del regime di **compensazione delle perdite** fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a **operazioni straordinarie** o al **consolidato fiscale**; la **sistematizzazione** e la **razionalizzazione** della disciplina dei **conferimenti** di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, specie con riferimento alle *holding*; l'introduzione di un **regime speciale**, in caso di passaggio dei beni **dall'attività commerciale a quella non commerciale** (e viceversa) per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività, in conformità alle disposizioni in materia di **Terzo Settore**; la **razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna delle entità estere**, allo scopo di considerarne la qualificazione di **entità fiscalmente trasparente**, ovvero **opaca**, operata dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di localizzazione.

RAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE (ART. 7)

Introdotti determinati principi **principi e criteri direttivi specifici** per la **revisione dell'IVA**: ridefinizione dei **presupposti** dell'imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea; revisione della disciplina delle **operazioni esenti**; razionalizzazione del numero e della misura delle **aliquote IVA**; revisione della disciplina della **detrazione**; riduzione dell'aliquota dell'IVA all'**importazione di opere d'arte**; razionalizzazione della disciplina del **gruppo IVA**; razionalizzazione della disciplina IVA degli **enti del Terzo settore**.

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER IL GRADUALE SUPERAMENTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (ART. 8)

Stabiliti **principi e criteri direttivi specifici** volti a realizzare il **graduale superamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive**. In particolare, tale processo dovrà attuarsi in modo graduale dando **priorità** alle **società di persone** e alle **associazioni senza personalità giuridica** costituite fra persone fisiche per l'**esercizio in forma associata di arti e professioni**.

ALTRE DISPOSIZIONI (ART. 9)

Il Governo, nell'esercizio della delega, può adottare uno o più decreti legislativi che mirano a: disciplinare i **redditi delle imprese** che accedono agli istituti disciplinati **dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**; rivedere il **regime delle società non operative**; razionalizzare e semplificare i **criteri di determinazione del reddito d'impresa**; introdurre la disciplina fiscale relativa alla **scissione societaria parziale**; semplificare la disciplina della **liquidazione ordinaria** delle imprese individuali e delle società commerciali; razionalizzare gli **incentivi fiscali alle imprese**; revisionare la **fiscalità di vantaggio** alle **imprese** nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato; favorire lo **sviluppo economico del Mezzogiorno**, semplificando il sistema di **agevolazioni fiscali** nei riguardi delle imprese, con particolare riferimento alle **Zone economiche speciali**; semplificare i **regimi agevolativi** per gli Enti del **Terzo settore**; razionalizzare le **misure fiscali** per gli **enti sportivi**; favorire la **permanenza in Italia** degli **studenti** che si sono **formati qui**.

IMPOSTA DI REGISTRO, IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI, IMPOSTA DI BOLLO E ALTRI TRIBUTI INDIRETTI, DIVERSI DALL'IVA (ART. 10)

Sono specificati i principi e i criteri direttivi specifici relativi ai **tributi indiretti diversi dall'IVA**, con particolare riferimento all'**imposta di registro**, all'imposta sulle **successioni e donazioni**, all'imposta di **bollo** e alle **tasse automobilistiche**.

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DOGANALE (ART. 11)

Determinati i principi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo è tenuto ad attenersi per la revisione della **disciplina doganale**, attraverso: il **riassetto del quadro normativo** in

materia doganale; il **completamento** della **telematizzazione delle procedure** e degli **istituti doganali**; un migliore coordinamento tra le Autorità doganali e la semplificazione delle verifiche, potenziando lo **Sportello unico doganale e dei controlli**; il riordino delle procedure di **liquidazione, accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione**; la revisione dell'istituto della **controversia doganale**.

ACCISA E ALTRE IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI (ART. 12)

Stabiliti i principi e criteri direttivi per l'**attuazione della delega** con riferimento alle **accise** e alle **altre imposte indirette** sulla produzione e sui consumi.

In sintesi il Governo, nell'esercizio della delega intende: rimodulare le aliquote di accisa sui **prodotti energetici**, sull'**energia elettrica** e – come precisato durante l'**esame alla Camera** – sul **teleriscaldamento**, in modo da tener conto dell'**impatto ambientale** di ciascun prodotto con l'obiettivo, tra l'altro, di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti; **promuovere**, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di **esenzioni o riduzioni di accisa**, la produzione di **energia elettrica**, di **gas metano** o di **gas naturale** o come precisato durante l'**esame alla Camera** di **altri gas** ottenuti da **biomasse** o altre **risorse rinnovabili**; **rimodulare** la tassazione sui **prodotti energetici** impiegati per la produzione di **energia elettrica** per incentivare l'uso di quelli più compatibili con l'ambiente; riordinare e revisionare le **agevolazioni** in materia di **accisa sui prodotti energetici**, con particolare riferimento ai sussidi ambientalmente dannosi; **semplificare** gli adempimenti relativi alla **detenzione, vendita e circolazione dei prodotti alcolici**; rivedere la disciplina di **applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti** con particolare riferimento ai prodotti che ne costituiscono base imponibile.

TRIBUTI REGIONALI (ART. 13)

Questo articolo, **introdotto al Senato**, reca i **principi** e i **criteri direttivi** per l'attuazione della delega con riferimento ai **tributi regionali**. In sintesi, nel rispetto dei principi costituzionali e in particolare di quelli attinenti all'autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali, si prevede una **revisione** delle **norme del federalismo fiscale regionale** (decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) che: allo scopo di garantire la cd. fiscalizzazione dei trasferimenti soppressi, **rimoduli i meccanismi di intervento**, ricorrendo a fonti di finanziamento alternative; **attribuisca** alle Regioni a statuto ordinario le somme a titolo di **compartecipazione regionale all'Iva** sulla base di specifici criteri, che assicurano l'attuazione del **principio di territorialità delle entrate**; nelle more della ridefinizione della compartecipazione regionale all'Iva, l'aliquota destinata al finanziamento della sanità sia individuata secondo le disposizioni vigenti con D.P.C.M.

Nell'ottica di **razionalizzare i tributi regionali**, si prevede inoltre di modificare, abrogare ed eventualmente trasformare alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero dotati di maggiore autonomia; di semplificare adempimenti e procedimenti tributari, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle Regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi.

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA REVISIONE DEL SISTEMA FISCALE DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE (ART. 14)

Anch'esso **introdotto al Senato**, questo articolo stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare una **revisione del sistema fiscale degli enti locali**. Le norme della delega prevedono, tra l'altro: un **consolidamento dell'autonomia finanziaria** degli enti locali (anche attraverso una gestione autonoma della definizione agevolata); la **piena attuazione del federalismo fiscale** (anche attraverso meccanismi di compartecipazione a tributi erariali nonché di perequazione territoriale); una **razionalizzazione dei tributi e una modernizzazione del sistema di rilevazione dei dati** volta a ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale; una **semplificazione degli adempimenti dichiarativi nonché la revisione del sistema della riscossione delle entrate** (anche in riferimento alla vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento); forme di cooperazione che privilegiano **l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari**. Infine si riconosce alle **Province e alle Città metropolitane tributi propri** e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, destinati ad assicurare lo svolgimento delle proprie funzioni fondamentali.

GIOCHI (ART. 15)

Si conferma il modello organizzativo del sistema dei giochi basato sul **regime concessorio e autorizzatorio** e si stabiliscono i **principi e criteri direttivi** per il **riordino** delle **disposizioni** vigenti in materia di **giochi pubblici**, con specifico riguardo, tra l'altro, all'impiego di forme di comunicazione del gioco legale coerenti con le esigenze di tutela dei soggetti vulnerabili, alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco d'azzardo, alla dislocazione territoriale degli esercizi, ai requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti concessionari, alla crisi del rapporto concessorio, alla riserva statale nella organizzazione ed esercizio dei giochi, al prelievo erariale, alla partecipazione degli enti locali al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, alle regole di rilascio delle licenze, alla disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi, alla qualificazione e alla responsabilità degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento.

PROCEDIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI (ART. 16)

Determinati i principi e i criteri direttivi generali relativi alla **revisione generale degli adempimenti tributari**, anche relativamente ai tributi degli enti territoriali, individuando undici principi e criteri direttivi riguardanti l'introduzione di misure per la **semplificazione** degli **obblighi dichiarativi** e di **versamento**; interventi diretti a favorire l'accesso ai **servizi dell'amministrazione finanziaria**; misure dirette a **rafforzare la posizione dei cittadini nel rapporto con l'amministrazione finanziaria** ed interventi concernenti l'amministrazione finanziaria. Si esclude che tutti questi principi riguardino le accise e le altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, e si individuano due principi concernenti specificamente il riordino della **disciplina delle cauzioni in materia di accisa** e la **revisione** delle **procedure amministrative** per la gestione della **rete di vendita dei prodotti del tabacco**.

PROCEDIMENTI ACCERTATIVI, DI ADESIONE E COMPLIANCE (ART. 17)

In base alle **modifiche introdotte al Senato**, sono indicati i principi e i criteri direttivi specifici per la **revisione dell'attività di accertamento**. Previste misure di **semplificazione** del procedimento accertativo e un'applicazione generalizzata del **procedimento del contraddittorio**. In particolare, la disposizione delega al Governo il compito di disciplinare il diritto al contraddittorio **in modo omogeneo**, quali che siano le modalità di svolgimento del controllo, concedendo anche al contribuente un termine congruo per le eventuali osservazioni. Al legislatore delegato è demandato il compito di **obbligare l'ente impositore a motivare** espressamente sulle **osservazioni** formulate dal **contribuente**.

Viene previsto, inoltre, il **riordino** delle norme in materia di **analisi delle posizioni di rischio fiscale** e l'utilizzo sempre maggiore delle **tecnologie digitali** (anche supportate dall'**intelligenza artificiale**). Il legislatore delegato è tenuto a realizzare **potenziamento e semplificazione** del regime dell'**adempimento collaborativo** (anche attraverso maggiori meccanismi premiali e la riduzione della soglia di ingresso al regime), e ad introdurre per i soggetti di **minori dimensioni** la possibilità di accedere a un **concordato preventivo biennale**.

Altre norme sono volte a riconoscere dei **vantaggi fiscali** nei confronti dei contribuenti il cui **sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale è certificato da professionisti qualificati** e ad assicurare una maggiore certezza del diritto tributario anche attraverso la **diminuzione degli aggravati degli oneri amministrativi** previsti per il **contribuente**.

PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE E DI RIMBORSO (ART. 18)

Indicati i principi e i criteri direttivi specifici per una **revisione del sistema nazionale della riscossione** che assicuri una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza.

Tra le principali misure che il legislatore delegato dovrà assumere si segnalano: una **pianificazione annuale** delle procedure di recupero da concordare con Ministero dell'Economia e delle Finanze; il **discarico automatico**, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle **quote non riscosse**; la **salvaguardia del diritto di credito**, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico; la **revisione** della disciplina della **responsabilità dell'agente della riscossione**; la determinazione dei **criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate** in ciascun anno da sottoporre al controllo.

La riforma dovrà prevedere l'incremento dell'utilizzo delle **più evolute tecnologie** e l'**interoperabilità** dei sistemi, la modifica delle **condizioni di accesso ai piani di rateazione**, il progressivo **superamento dello strumento del ruolo** e della **cartella di pagamento**. La delega dovrà essere esercitata per **superare l'attuale separazione** tra l'**Agenzia delle entrate**, titolare della funzione della riscossione, e l'**Agenzia delle entrate-Riscossione**, soggetto che svolge le attività di riscossione.

PROCEDIMENTI DEL CONTENZIOSO (ART. 19)

Fissati i principi e i criteri direttivi a cui il Governo è chiamato ad attenersi nell'esercitare la delega conferita per la **revisione** della **disciplina** e dell'**organizzazione** dei **processi tributari**.

LE SANZIONI (ART. 20)

Si impegna il Governo ad osservare una serie di principi e criteri direttivi specifici per la **revisione del sistema sanzionatorio** tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali.

TESTI UNICI E CODIFICAZIONE DELLA MATERIA TRIBUTARIA (ART. 21)

Introdotta la delega per la **codificazione della normativa fiscale** e dettati i principi e i criteri direttivi che il Governo è chiamato a seguire nell'adozione di uno o più decreti legislativi che realizzino un **riordino organico** delle disposizioni che regolano il sistema fiscale **mediante** la redazione di **testi unici**.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE (ART. 22)

Quest'ultimo articolo reca le disposizioni riguardanti gli **oneri** derivanti dalle norme di delega e le relative **coperture finanziarie**.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (ART. 23)

Si prevede che le disposizioni del provvedimento in esame siano **applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano** compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. In sede di attuazione della delega il Governo, nel caso di **perdita di gettito** delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, promuove **intese nel rispetto dei principi in materia di copertura finanziaria** delle leggi.

Iter

Legge 9 agosto 2023, n. 111

"Delega al Governo per la riforma fiscale"

Prima lettura Camera

[AC 1038](#)

Prima lettura Senato

[AS 797](#)

Seconda lettura Camera

[AC 1038_B](#)

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
AIV-RE	8 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
AVS	0 (0%)	7 (100%)	0 (0%)
FDI	97 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FI-PPE	26 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEGA	45 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	0 (0%)	31 (100%)	0 (0%)
MISTO	3 (42,9%)	4 (57,1%)	0 (0%)
NM-M	5 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
PD-IDP	0 (0%)	43 (100)	0 (0%)